



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.83/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico	Presidente
Stefano Grossi	Giudice Relatore
Paola Lo Giudice	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 20994, iscritto sul conto giudiziale n. 22281, reso dall'agente contabile Graziella Leone del Comune di Giulianova (TE), avente ad oggetto i diritti per rimborso stampati, relativamente all'esercizio finanziario 01.01.2019/31.12.2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 7 aprile 2025, il quale riteneva il conto in esame reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali e concludeva con la richiesta di sottoporre la questione al giudizio della Sezione e di fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 147, comma 2, d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Ciani.

Considerato in

FATTO

Con relazione di irregolarità del 7 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:

- il conto non è stato redatto in conformità al modello 21, così come previsto dal d.p.r. n. 194/1996, poiché mancante di alcune parti. Il conto depositato appare incompleto, in quanto manca la colonna relativa agli importi riscossi e quella relativa agli estremi delle ricevute di riscossione. Sono, invece, indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria, con i rispettivi importi. È presente la parifica del conto, come da determinazione dirigenziale n. 110 del 23.03.2020. Il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 21 del d.p.r. 194/1996.

All'udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero, tenuto conto della irregolarità, ha chiesto l'inammissibilità del conto poiché reso in difformità al modello, con condanna dell'agente contabile alla ripresentazione dello stesso. Si è rimesso al Collegio per la condanna alle spese.

Ritenuto in

DIRITTO

Osserva il Collegio che il d.p.r. n. 194/1996, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto, con dati ed informazioni diversi in considerazione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici.

Per il conto dell'economo è previsto il modello 23. Tale modello deve indicare l'anticipazione data all'economo e tutte le somme successivamente rimborsate allo stesso. A tale dato deve corrispondere l'entità complessiva delle somme pagate per i vari acquisti effettuati e riferiti ai vari buoni d'ordine emessi e delle somme non utilizzate, le quali dovranno essere versate in tesoreria al termine dell'esercizio.

Per l'agente contabile della riscossione, il d.p.r. n. 194/1996 ha previsto il modello 21. In tale modello devono essere indicate le generalità dell'agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d'ordine dell'operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note.

Nel conto in esame il Collegio rileva che difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e a quella degli estremi delle ricevute di riscossione, così come prevede in via generale l'art. 616 R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato (applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL) e l'art. 116 del Reg. di contabilità del Comune di Giulianova (TE).

Secondo la giurisprudenza (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985), ancorché redatto su modello irrituale in relazione all'art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall'art. 616 del suddetto R.D. (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Nella specie, al contrario, la mancanza dell'elemento essenziale della colonna relativa agli importi riscossi e di quella relativa agli estremi delle ricevute di riscossione non consente la qualifica dell'atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.

A parere del Collegio non è quindi ammissibile, mancandone uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su tale atto, erroneamente qualificato "conto giudiziale".

Ciò premesso, in considerazione di quanto osservato, il Collegio ritiene in via preliminare di non poter dichiarare ammissibile il giudizio in esame, in quanto il conto è stato presentato in difformità del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996.

Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto.

Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara il giudizio inammissibile, con obbligo per l'agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali.

Nulla per le spese.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi)

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria, lì 09/10/2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi